

**DISPOSIZIONI**  
**PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NEL MASTERPLAN**  
eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti nel "Piano degli Interventi" approvato dal Commissario delegato ex. OCDPC 558/2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 28-30 ottobre 2018 nel territorio della Regione Toscana, eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato.

**Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, finalizzate all'attuazione delle opere previste dal Piano.
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Toscana nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, al fine di scongiurare ulteriori aggravamenti, nonché il persistere degli attuali pericoli per l'incolumità pubblica.
3. Per ogni intervento eseguito dai soggetti attuatori il Piano individua il Settore Regionale di riferimento (di seguito "settore").
4. L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse. Il soggetto attuatore esercita la funzione di stazione appaltante ed in particolare sono di sua competenza:
  - la redazione ed approvazione del progetto dell'opera;
  - la redazione ed approvazione del verbale e della perizia di somma urgenza;
  - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
  - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
  - i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
  - la rendicontazione dell'intervento;
  - la trasmissione dei dati di monitoraggio.
5. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel Piano. Salvo esplicita autorizzazione del Commissario delegato, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico del Soggetto attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.
6. Ciascun Soggetto attuatore, per ogni intervento di propria competenza, individua, all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e lo comunica al Settore. In deroga all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile, ove strettamente necessario, individuare il RUP tra soggetti idonei estranei al soggetto attuatore, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali.
7. Sono a carico del R.U.P. tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
8. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali, ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone preventiva comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.

9. A tali interventi si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
10. Il Soggetto attuatore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può utilizzare, previa comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, anche le ulteriori deroghe di cui all'art. 4 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i., non disciplinate dalle presenti disposizioni o da integrazioni successive.

## **Art. 2 - Progettazione**

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 17 e onnicomprensive di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 15% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel Piano. La suddetta quota del 15% può essere elevata fino al massimo del 20% solo previo parere del Settore. A tal fine il R.U.P. presenta motivata richiesta allo stesso settore, il quale si esprime tenendo in considerazione la complessità e la natura del progetto in questione. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per la caratterizzazione dei sedimenti (ai sensi del DM 173/16 e della DGR 304/18), per le indagini finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, per la bonifica da ordigni bellici e per affidare la verifica del progetto a strutture esterne di cui all'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Le somme come sopra indicate, sono comunque sottoposte a parere di congruità da parte del settore in sede di verifica di cui al successivo comma 8.
2. Il Soggetto attuatore, in applicazione dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, omette, salvo casi specifici, i primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, limitando altresì le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali allo stretto necessario per salvaguardare la qualità della progettazione in relazione al contesto emergenziale.
3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine il fondo di cui al comma 2 del citato art. 113 è determinato in misura non superiore all'1,8% dell'importo a base di gara ed è riportato tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento. La ripartizione di tale fondo avviene secondo il regolamento del soggetto attuatore. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario, compreso l'affidamento di incarichi per il supporto all'attuazione e monitoraggio del Piano.
4. Il Soggetto attuatore, anche qualora siano stati elaborati precedenti livelli di progettazione, sottopone a verifica, salvo casi specifici, soltanto il livello progettuale posto a base di gara. La verifica, per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro, può essere effettuata dagli uffici tecnici del Soggetto attuatore, anche non dotati di un sistema interno di qualità, sia qualora il progetto sia stato redatto da progettisti esterni che interni.
5. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento. Con specifico riferimento agli interventi attuati in somma urgenza, il prezzo della lavorazione così ottenuto dovrà essere oggetto di

negoziazione con l'Impresa, al fine di individuare il ribasso, ovviamente non nullo, da applicare alla stessa e definire il prezzo congruo ed equo della prestazione. E' ammessa la non applicazione di alcun ribasso soltanto per le voci di lavorazione presenti nel prezzario e, comunque, previa adeguata e specifica motivazione e giustificazione. Si ricorda altresì che, in caso di disaccordo con l'Impresa, dovrà essere applicato un ribasso del 20 %. Qualora, a causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, sia necessario adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzario, né dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio del Commissario specificando la motivazione e allegando la documentazione giustificativa e le relative ricerche di mercato.

7. I Soggetti attuatori, comunicano tempestivamente, e comunque prima dell'approvazione del singolo livello progettuale, se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche, se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e se necessita della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA e/o di valutazione di incidenza.
8. Completato il livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, i Soggetti attuatori trasmettono il progetto al Settore che verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:
  - sia coerente con quanto previsto dal Piano e dalle presenti disposizioni;
  - rispetti i limiti del finanziamento assegnato;
  - rispetti il limite del 15% di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero sussistano le condizioni di cui al medesimo comma 1 per elevare tale limite.

### **Art. 3 - Approvazione dei progetti**

1. Il Soggetto attuatore per l'approvazione dei progetti applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 14 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018.
2. Nell'ambito della procedura di cui al citato art. 14, qualora sia necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio e variare gli strumenti urbanistici:
  - a) la partecipazione degli interessati, compresa quella di cui agli articoli 11 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 qualora il numero dei destinatari espropriati sia superiore a 10, è effettuata, in deroga alle citate disposizioni, pubblicando, per dieci giorni, sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sul BURT, un avviso in cui:
    - si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio;
    - si specifica che l'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
    - viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si comunica che eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto, al Settore, entro i successivi dieci giorni.All'avviso è allegata una planimetria indicante l'ingombro dell'opera, comprese le aree soggette ad occupazione temporanea. Non sono previste, qualora il numero dei destinatari sia superiore a 10, comunicazioni personali o altre forme di avviso.
  - b) le sopra citate pubblicazioni valgono anche quale comunicazione agli interessati dell'indizione della conferenza di cui all'art. 14, comma 5, della L. 241/90. Non sono previste comunicazioni personali o altre forme di avviso.
  - c) le osservazioni degli interessati sono valutate ai fini dell'approvazione del progetto, eventualmente anche nell'ambito della conferenza di servizi. L'atto con cui si approva il progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui alla precedente lettera a).
  - d) l'atto di approvazione del progetto, seppur immediatamente efficace, dovrà essere pubblicato, per quindici giorni, sull'Albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicato sul BURT, nonché sul sito internet della Regione Toscana dedicato

all'Emergenza. Tale pubblicazione, qualora il numero dei destinatari sia superiore a 10, costituisce comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, in deroga allo stesso articolo.

3. Qualora si proceda con conferenza di servizi, la determinazione conclusiva della stessa, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'atto di approvazione del progetto, al quale verrà allegato il verbale della conferenza. In deroga agli articoli 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/90, il suddetto atto, nonché tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, sono immediatamente efficaci, anche in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, dalla data di comunicazione della determinazione e il termine di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, è ridotto a cinque giorni e decorre dalla suddetta data di comunicazione.
4. Nell'ambito della procedura di cui all'art. 14 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e con i tempi ivi indicati, in deroga all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, è ricondotta l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico. A tal fine, qualora la documentazione progettuale, redatta anche da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 25, o comunque le informazioni in possesso del Soprintendente evidenzino un interesse archeologico, il Soprintendente formula le necessarie indicazioni progettuali, eventualmente prescrivendo la sorveglianza archeologica durante determinate e specifiche fasi di scavo oppure, previa specifica motivazione, specifiche e limitate indagini archeologiche da effettuarsi successivamente all'approvazione del progetto, anche contestualmente all'esecuzione dei lavori.
5. In deroga all'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le amministrazioni e i soggetti competenti, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete, sono obbligati a pronunciarsi sul tracciato e la localizzazione dell'opera entro dieci giorni dall'invio da parte del Soggetto attuatore di una planimetria indicante l'ingombro dell'opera. I gestori di servizi pubblici, entro lo stesso termine di dieci giorni, dovranno fornire il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze nonché, entro venti giorni dalla successiva richiesta del Soggetto attuatore, trasmettere il progetto di risoluzione delle interferenze. Gli oneri connessi a interferenze non segnalate restano a carico dell'ente gestore. Restano ferme le responsabilità e gli oneri a carico degli enti gestori individuate dal citato art. 27.
6. Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente non decida di esentarlo da tale procedura ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente per la VIA provvede a convocare la conferenza di servizi secondo le procedure e i termini di cui all'art. 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento, nonché il provvedimento di VIA.
7. In deroga al Regolamento D.P.G.R. n. 36/R del 9 luglio 2009 e alla Delibera regionale n. 1179 del 15/12/2014, i Soggetti attuatori possono chiedere che i progetti, qualora assoggettati a tali adempimenti, in alternativa al deposito su PORTOS, possano essere depositati in forma cartacea presso il Settore Sismica. La richiesta motivata è effettuata al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario che si esprime sentito il Settore e il Settore Sismica.
8. Nell'ambito delle procedure di Conferenza di Servizi di cui al sopra citato art. 14, è ricondotta l'intera procedura di autorizzazione paesaggistica che, per gli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, in deroga all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e all'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (che già prevede un termine di 30 giorni), deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione, così come previsto dal citato art.14, comma 1.
9. Nell'ambito delle procedure di cui al sopra citato art. 14 e con i tempi ivi indicati, in deroga all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 ed al comma 3 dell'art. 88 della L.r. n. 30/2015, è ricondotta la procedura di valutazione di incidenza degli interventi. In caso di intervento sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedura di VIA, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito di detta procedura.
10. Ad eccezione degli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in deroga agli artt. 14 e segg. della L. n. 241/1990, l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1,

lettera e) della L.r. n. 80/2015, potrà essere acquisita successivamente alla Conferenza di Servizi e comunque prima dell'approvazione del progetto esecutivo ed il procedimento autorizzatorio deve concludersi entro 7 giorni dalla trasmissione della documentazione tecnica di cui all'articolo 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 304/2018. In deroga alla D.G.R. n. 304/2018, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) della L.r. n. 80/2015 non è dovuto alcun pagamento delle spese di istruttoria. Per gli interventi di cui al par. 2 dell'art. 3 dell'Allegato A della D.G.R. n. 304/2018 nei quali è previsto l'utilizzo di inerti di attività estrattiva terrestre, gli elaborati progettuali dovranno consentire la valutazione della compatibilità e dell'innocuità ambientale prevista alle lettere D.1 e D.2 del punto 2.2 dell'art. 3 dell'Allegato A della D.G.R. n. 304/2018, nonché dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, mentre la caratterizzazione e la certificazione dei materiali dovranno essere trasmessi dal soggetto attuatore alla struttura regionale competente prima dell'inizio dei lavori. In assenza di caratterizzazione e/o certificazione dei materiali attestanti la compatibilità e l'innocuità ambientale degli inerti di attività estrattiva terrestre non potrà essere dato avvio ai lavori che utilizzino tali materiali, senza che nessuna responsabilità possa essere attribuita al Commissario o al Settore regionale.

11. Dove non già esplicitamente individuato in altri atti della Regione Toscana, per gli interventi del Piano eseguiti da soggetti attuatori, la funzione di Responsabile Unico Regionale di cui alla L.R. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" è svolta dal Settore del Genio Civile territorialmente competente.

#### **Art. 4 – Procedure espropriative**

1. Per gli interventi attuati dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari.
2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001, ove non diversamente previsto dalle presenti disposizioni, sono ridotti della metà.
3. Le comunicazioni previste dagli articoli da 6 a 25 e dall'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, ove effettuate nei confronti dei singoli proprietari, sono assolte mediante raccomandata con avviso di ricezione.
4. In deroga all'art. 15 del D.P.R. n. 327/2001, i tecnici del Soggetto attuatore, nonché tecnici privati incaricati, senza necessità di ulteriore autorizzazione, possono introdursi nell'area privata interessata. A tal fine il Soggetto attuatore comunica al proprietario i nominativi delle persone che si introdurranno nella proprietà almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
5. Il Soggetto attuatore procederà all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001. In deroga a tale art. 22-bis, il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza può non contenere l'indennità da offrire in via provvisoria; in tal caso il decreto che determina in via provvisoria l'indennità dovrà essere notificato non oltre sessanta giorni dall'effettiva immissione in possesso.
6. Per le occupazioni di urgenza, sia temporanea che preordinata all'esproprio, delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territorialmente interessati non beneficiari dell'espropriazione.
7. Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura del Settore. Ai proprietari di tali aree è corrisposta una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementata fino al massimo di un

ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica.

#### **Art. 5 - Disposizioni generali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il Soggetto attuatore può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse allo stato di emergenza, in deroga alla pertinente normativa nazionale e regionale richiamata dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture elencati nel Piano, purché le procedure di affidamento dei relativi appalti siano avviate entro la data di vigenza dello stato di emergenza o delle relative proroghe.
3. Le procedure di affidamento di cui al comma 2 si considerano avviate quando:
  - sia stato pubblicato il bando per le procedure aperte o l'avviso per le procedure negoziate precedute da avviso, ai sensi del comma 5 e dei successivi articoli 6, 7, 8 e 9;
  - siano stati inviati gli inviti per la presentazione delle offerte (nel caso di procedura negoziata concorrenziale non preceduta da avviso) o la richiesta di preventivo al singolo soggetto (nel caso di affidamento diretto, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
4. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.
5. Ove, ai sensi dell'articolo 7, si proceda a procedura aperta o a procedura negoziata preceduta da avviso di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il bando o l'avviso dovranno essere pubblicati sul Profilo del committente del Soggetto attuatore, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA). Gli effetti giuridici del bando o dell'avviso decorrono dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio.
6. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 6, le forme di pubblicità sono quelle previste dallo stesso art. 6 e i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli articoli 7, 8 e 9, i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse nella procedura negoziata preceduta da avviso e per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti, per le procedure negoziate, nel comma 8, e quelli stabiliti per le procedure aperte dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. Per le procedure negoziate di cui agli articoli 7, 8 e 9:
  - in caso di selezione degli operatori mediante avviso pubblico, l'avviso deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, per almeno cinque giorni consecutivi. Il termine minimo di presentazione delle offerte è stabilito in almeno sette giorni dall'invio delle lettere d'invito;
  - in caso di selezione degli operatori economici mediante inviti diretti, il termine minimo per la presentazione delle offerte è stabilito in almeno dieci giorni dall'invio delle lettere d'invito;
  - in caso di selezione degli operatori economici mediante avviso pubblico, è possibile procedere, mediante sorteggio pubblico, a selezionare gli operatori economici da invitare.
9. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui agli articoli 7, 8 e 9, l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile in presenza di un numero di offerte ammesse almeno pari o superiore a cinque.
10. Per tutte le procedure, di importo sia inferiore che pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, è ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo, in deroga all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Per tutte le procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9, ad esclusione di quelle per le quali si proceda alla selezione degli operatori mediante avviso pubblico, gli operatori economici da invitare devono essere selezionati tra quelli iscritti alle white list delle Prefetture ed essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti dalla normativa per l'opera ovvero la fornitura o il servizio; laddove nelle white-list non risultino iscritti operatori economici qualificati in relazione allo specifico appalto di lavori, forniture o servizi o tale numero sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare indicato nei successivi articoli 7, 8 e 9, si potrà far ricorso anche a operatori non iscritti in tali liste.
12. Per tutte le procedure, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, concesso all'operatore per presentare le proprie spiegazioni per iscritto, in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, può essere ridotto fino ad un minimo di cinque giorni. Parimenti, tale termine pari a cinque giorni può essere utilizzato per l'acquisizione dei giustificativi necessari per la verifica della congruità del costo della manodopera.
13. L'aggiudicazione, in deroga all'art 32 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata. Parimenti, in deroga agli articoli 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione può essere condizionata all'esito positivo della verifica della congruità del costo della manodopera o della verifica di anomalia dell'offerta, nel caso in cui, per quest'ultima, non sia stato applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, con le modalità indicate nel precedente comma 9.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, il Soggetto attuatore:
  - a) può autorizzare l'inizio dei lavori o l'avvio delle forniture o del servizio anche prima della stipula del contratto, anche nel caso in cui non sia terminata la fase di verifica della congruità del costo della manodopera o di verifica dell'anomalia oppure non siano stati conclusi i controlli previsti, ai sensi del precedente comma 13, o ricorrano entrambe le ipotesi. Non si potrà procedere ad alcun pagamento prima della stipula del contratto e prima che siano concluse tutte le verifiche e, nel caso in cui non si pervenga alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario verrà liquidato con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) può procedere alla stipula del contratto anche laddove non si siano concluse le verifiche di cui al precedente comma 13 ed alla lettera a) del presente comma, fatta salva la necessità di includere nel contratto una condizione risolutiva, ex art. 1353 c.c., per l'ipotesi in cui una o entrambe le verifiche non diano esito positivo. Non si potrà comunque procedere ad alcun pagamento fino al termine di tutte le verifiche. Nel caso in cui si avveri una delle condizioni previste, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata;
  - c) l'eventuale subappalto potrà essere autorizzato solo dopo la stipula del contratto, ancorché condizionato ai sensi della precedente lettera b), effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. In deroga all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato anche prima del termine di trentacinque giorni ivi previsto, oltreché nei casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32, in caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara. Si applica comunque il comma 11 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Nel contratto potranno essere previste, in deroga a quanto indicato dall'art. 113- bis del D.Lgs. n. 50/2016, penali giornaliere per ritardo di importo anche superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente superiori al 10% del predetto ammontare netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. Il contratto può, inoltre, prevedere il riconoscimento di un

premio per ogni giorno di anticipo nel completamento dei lavori, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, nel limite massimo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. Per interventi attuati in somma urgenza che, alla data prevista per la redazione della perizia giustificativa risultano già conclusi senza contestazioni da parte dell'affidatario, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
18. Negli appalti ricompresi nel Piano di cui alle presenti disposizioni non si applica l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
19. Qualora il Soggetto attuatore, successivamente all'approvazione del Piano degli Interventi, attivi un intervento, parte di esso (stralcio) o servizi necessari o propedeutici alla sua realizzazione, secondo le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, ne dà immediata comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.
20. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sostituito con il certificato di regolare esecuzione.
21. Gli enti attuatori possono procedere con le procedure di affidamento anche in assenza degli atti di programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
22. In deroga agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 gli Enti attuatori possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza.
23. Ai sensi della L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 17, i Soggetti attuatori, nelle procedure effettuate per l'affidamento di lavori pubblici, prevedono la sottoscrizione tra la Stazione appaltante e l'appaltatore del Patto di integrità, sulla base dello schema allegato alle presenti disposizioni, al fine di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

#### **Art. 6 - Affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.548.000 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 221.000,00 Euro, il Soggetto attuatore procede con le seguenti modalità:
  - a) procedura aperta;
  - b) forme di pubblicità:
    - è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
    - è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 5.

#### **Art. 7 - Affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto il Soggetto attuatore può procedere:
  - a) per importi inferiori a 200.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) per importi pari o superiori a 200.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.548.000,00 Euro), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni.



2. Ove si ricorra alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1 è facoltà del Soggetto attuatore procedere ad inviti diretti degli operatori economici da consultare, con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 11, oppure alla selezione degli operatori mediante avviso pubblico, invitando un numero minimo di operatori economici pari a cinque.
3. In alternativa alla procedura di cui alla lettera b) del comma 1, e per le stesse soglie d'importo, è possibile far ricorso a procedura aperta con l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dall'art. 5.

#### **Art. 8 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per l'affidamento delle forniture e dei servizi in oggetto il Soggetto attuatore può procedere:
  - a) per importi inferiori a 200.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
  - b) per importi pari o superiori a 200.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 221.000,00 Euro), tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 invitando un numero minimo di operatori economici pari a cinque, selezionati mediante invito diretto con le modalità di cui all'art. 5, comma 11.

#### **Art. 9 – Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. Per le prestazioni di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al presente articolo.
2. Per l'affidamento dei servizi in oggetto il Soggetto attuatore può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:
  - a) per importi inferiori a 200.000,00 Euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
  - b) per importi pari o superiori a 200.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 221.000,00 Euro), procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque, selezionati mediante invito diretto con le modalità di cui all'art. 5, comma 11.

#### **Art. 10 – Controlli sui requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

1. I controlli sui requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per gli appalti di forniture, servizi e lavori pubblici di qualsiasi importo, possono essere effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario.

#### **Art. 11 – Rimodulazione del quadro economico, modifiche contrattuali e riserve**

1. Il Soggetto attuatore, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora il Soggetto attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato al Settore.
2. I Soggetti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che non prevedono aumento di spesa o prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente, e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali

modifiche devono essere comunque trasmesse al Settore corredate della relativa documentazione (perizia di variante e atto di approvazione della stessa).

3. Per tutte le altre modifiche non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 2, e che comunque determinano un aumento della spesa, i soggetti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui al comma 8 dell'articolo 2 delle presenti disposizioni. Il Soggetto attuatore trasmette poi al Settore la modifica contrattuale approvata.
4. Le economie a seguito dei ribassi d'asta ulteriori rispetto a quelli mantenuti nel quadro economico dei singoli interventi ai sensi del comma 1 sono destinati per il 50% a fondo di riserva per la copertura delle eventuali occorrenze relative all'attuazione del Piano, per l'altro 50% possono essere destinate, nel rispetto delle procedure di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018, al finanziamento di ulteriori interventi urgenti e indifferibili.
5. A seguito dell'approvazione di modifiche contrattuali, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore, utilizzando il modello D allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico. A tali comunicazioni il Soggetto attuatore allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti, anche di pubblicità e comunicazione, previsti all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. I termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC sono raddoppiati.
6. La compartecipazione a finanziare eventuali rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (ad esempio accordi bonari e transazioni) potrà essere valutata, entro l'importo del finanziamento accordato, soltanto nei limiti in cui tali maggiori oneri non siano imputabili a responsabilità dell'ente delegato. A tal fine l'ente produrrà una dettagliata relazione che sarà valutata dal Settore, anche sulla base di quanto dallo stesso verificato in fase di monitoraggio e controllo. In ogni caso, l'erogazione di un eventuale importo sarà subordinata al perfezionamento degli atti e alla loro trasmissione.

#### **Art. 12 – Attivazione degli interventi in somma urgenza**

1. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili e con riferimento alle specifiche tempistiche, anche agli interventi attuati in somma urgenza.
2. Per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi il termine per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e il termine per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 del citato art. 163 decorrono dall'ordinanza di approvazione del Piano.
3. Il Soggetto attuatore, di norma, prima dell'adozione dell'atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto e, comunque, prima di chiedere l'ulteriore acconto di cui al successivo art. 13, comma 3, lettera b), chiede al Settore, allegando la perizia giustificativa comprensiva dei prezzi unitari utilizzati, il parere di coerenza con il Piano e con le presenti disposizioni che il Settore rilascerà entro 7 giorni dalla richiesta.
4. In coerenza con quanto sopra, per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi, il Soggetto attuatore, entro 30 giorni da tale data, provvede alla pubblicazione degli atti sul profilo di committente del Soggetto attuatore e, ai sensi e a parziale deroga del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), alla trasmissione degli stessi atti all'ANAC.
5. Qualora la perizia giustificativa richieda il perfezionamento della stessa sotto il profilo amministrativo (acquisizione pareri, autorizzazione o nulla osta, disponibilità aree, ...), l'atto di approvazione della stessa e di affidamento del contratto ne darà atto e rimanderà al successivo atto di dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione/collaudato

ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la verifica di tale perfezionamento, nonché l'approvazione di eventuali modifiche progettuali e finanziarie.

6. Per i servizi e le forniture attivati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 vale, di norma, lo stesso limite di € 200.000,00 presente negli articoli 8 e 9 delle presenti disposizioni, salvo particolari situazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
7. La perizia giustificativa dovrà comprendere, tra l'altro, in caso di lavori: le relazioni e le tavole grafiche necessarie a definire l'intervento, il computo metrico, i prezzi utilizzati con l'eventuale verbale di concordamento e le eventuali analisi in coerenza con l'art. 2, comma 6, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto ove previsto; in caso di servizi e forniture dovrà comprendere una relazione esplicativa ed, eventualmente, le tavole grafiche necessarie, i prezzi utilizzati con l'eventuale verbale di concordamento, anche con riferimento alle tabelle dei corrispettivi di cui all'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto ove previsto

### **Art. 13 – Modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo avviene a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 17.
2. Per interventi può essere disposta dal Settore un'anticipazione con le seguenti modalità:
  - a) acconto del 30% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dalla seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale: quadro economico aggiornato, atti di approvazione del progetto, atti di affidamento di incarichi e lavori, contratto e verbale di consegna dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il modello U1 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;
  - b) ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui all'art. 17 comma 2, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero la maturazione di obbligazioni (ad es. SAL) per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa in originale digitale o copia conforme digitale, dovranno essere inoltrate utilizzando il modello U2 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;
  - c) saldo a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 17;
  - d) previa motivata e documentata richiesta fatta pervenire dal soggetto attuatore, potrà essere concesso un anticipo nella misura strettamente necessaria in relazione sia alle spese tecniche e di progettazione sia alle procedure di esproprio. L'importo di tale anticipo sarà conguagliato nella successiva richiesta di liquidazione.
3. Per interventi attuati in somma urgenza può essere disposta dal Settore un'anticipazione con le seguenti modalità:
  - a) acconto del 30% dell'importo risultante dalla perizia giustificativa, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore. La richiesta, accompagnata dalla seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale: verbale di somma urgenza (in cui deve essere chiaramente indicato il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento) e verbale di consegna dei lavori/servizio/fornitura, dovrà essere inoltrata utilizzando il modello S1 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente.
  - b) ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico della perizia giustificativa su richiesta del Responsabile unico del procedimento del Soggetto attuatore

che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui all'art. 17 comma 3, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero la maturazione di obbligazioni (ad es. SAL) per un importo superiore. Le richieste, corredate dalla perizia giustificativa comprensiva dei prezzi unitari utilizzati, dall'atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto, dal contratto sottoscritto e dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa, il tutto in originale digitale o copia conforme digitale, dovranno essere inoltrate utilizzando il modello S2 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente.

c) saldo a seguito della trasmissione della documentazione indicata al successivo art. 17.

4. Resta comunque facoltà del Commissario delegato definire, nel rispetto dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, specifiche modalità di erogazione per particolari esigenze e/o interventi.
5. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte del Soggetto attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni. L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'attestazione da parte del settore della corrispondenza della realizzazione dell'opera al progetto e alle finalità dell'intervento, nonché, ove richiesto, della completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.
6. Le richieste di erogazione sono trasmesse al Settore via pec e inserite sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione unitamente alla documentazione giustificativa di cui all'art. 17 mediante caricamento della stessa.. Il Settore, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto rispetto delle presenti disposizioni, provvede a validare la richiesta di liquidazione per la successiva erogazione da parte del Settore Contabilità.

#### **Art. 14 – Monitoraggio e controllo sull'attuazione dell'intervento**

1. I soggetti attuatori provvedono, entro 7 giorni dall'ordinanza che approva il Piano degli interventi, all'invio del cronoprogramma dell'intervento, redatto sulla base del modello DS-C allegato, al Settore.
2. I Soggetti attuatori provvedono, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, all'invio al Settore del programma di esecuzione dei lavori e dei relativi eventuali aggiornamenti, redatti dall'esecutore e approvati dal direttore dei lavori. Per gli interventi attivati in somma urgenza il Soggetto attuatore invia al Settore il programma di esecuzione dei lavori entro 10 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, ovvero, per le somme urgenze già attivate e non concluse alla data di approvazione del Piano, entro 10 giorni dall'approvazione del Piano.
3. I Soggetti attuatori, immediatamente a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, trasmettono al Settore il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta, con indicato il ribasso d'asta conseguito. Qualora il Soggetto attuatore proceda alla rimodulazione di cui al comma 1 del precedente art. 11, ne dà contestuale comunicazione allegando il quadro economico rimodulato.
4. Gli interventi sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni, del cronoprogramma di cui al precedente comma 1 e delle fasi di lavorazione nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore. Il soggetto attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.
5. Per ciascun intervento è individuato all'interno del personale del Settore un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore con cadenza almeno trimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall'Ufficio del Commissario, ed in particolare

comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

7. Il Soggetto attuatore, al fine di consentire al Commissario delegato l'adozione degli atti necessari per destinare le risorse residue in coerenza con le necessità del contesto emergenziale, comunica tempestivamente al Settore il delinearsi di situazioni che, relativamente allo specifico intervento del Piano, prospettino l'utilizzo di risorse in quantità inferiore a quanto previsto nel Piano.
8. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il referente regionale devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.
9. Il referente regionale collabora con il Settore Protezione Civile al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio.
10. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.
11. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 con risorse del Governo - Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e della Regione Toscana".
12. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, ne dà comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, valutato quanto comunicato dal settore e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell'ente attuatore, ne dà comunicazione al Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida il Soggetto attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni. Scaduto tale termine senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce al Soggetto attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento, ovvero provvede alla sostituzione del Soggetto attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico del Soggetto attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

#### **Art. 15 – Nucleo di controllo**

1. E' costituito il Nucleo di controllo composto dal personale afferente alle strutture costituenti l'Ufficio del Commissario, nonché agli Uffici del Genio Civile. Il personale costituente il Nucleo, che può variare in base alla tipologia di intervento, è definito dal Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, su proposta dei direttori interessati. Il referente regionale dello specifico intervento partecipa ai lavori del Nucleo. Il Nucleo può altresì avvalersi di soggetti esterni individuati dal Commissario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quanto stabilito dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
2. Il Nucleo di controllo effettua controlli a campione aventi ad oggetto:
  - a) la verifica del nesso di causalità tra l'intervento e l'evento;
  - b) la coerenza tra il cronoprogramma delle lavorazioni, il finanziamento stanziato e il progetto/perizia giustificativa, con l'obiettivo di individuare situazioni che prospettino l'utilizzo di risorse in quantità inferiore a quanto previsto nel Piano;
  - c) il generale rispetto delle presenti disposizioni.
3. Il Nucleo di controllo, tramite il referente regionale, chiede al Soggetto attuatore eventuali chiarimenti. Le erogazioni nei confronti del Soggetto attuatore sono sospese fino al ricevimento dei chiarimenti chiesti.
4. Il Nucleo di controllo, su specifica richiesta del Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, anche su segnalazione del referente regionale, effettua il controllo su specifici interventi.

5. Il Nucleo può altresì verificare, su specifici interventi segnalati dall'Ufficio del Commissario, la coerenza tra le necessità e il finanziamento disponibile, al fine di attivare tempestivamente eventuali richieste di rimodulazione del Piano ovvero di individuare lotti funzionali da realizzare con le risorse disponibili.

#### **Art. 17 – Rendicontazione**

1. Per ogni intervento di propria competenza l'ente attuatore carica sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al successivo comma 2, e comunque compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 13 e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.
2. Sulla piattaforma dovrà essere caricata, sulla base delle indicazioni che saranno date dall'Ufficio del Commissario per il tramite del Settore, la seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale in relazione a quanto già erogato dal Commissario
  - Quadro economico aggiornato;
  - Atti di approvazione del progetto;
  - Atti di affidamento di incarichi e lavori;
  - Contratto;
  - Verbale di consegna dei lavori;
  - Stati di Avanzamento dei Lavori;
  - Atti di impegno e liquidazione;
  - Mandati di pagamenti quietanzati;
  - Fatture di pagamento;
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
  - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
3. Per gli interventi attuati in somma urgenza la documentazione da caricare è:
  - Verbale di somma urgenza (in cui deve essere chiaramente indicato il nesso di casualità tra l'intervento e l'evento);
  - Atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto;
  - Verbale di consegna dei lavori/servizio/fornitura;
  - Contratto;
  - Stati di Avanzamento dei Lavori/servizi/fornitura;
  - Atti di impegno e liquidazione;
  - Mandati di pagamenti quietanzati;
  - Fatture di pagamento;
  - Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
  - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
  - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
4. Per gli interventi attuati in amministrazione diretta, oltre alla documentazione di cui sopra, sono ammesse a giustificazione delle spese sostenute le liste in economia per operai e/o mezzi d'opera, redatte in coerenza con l'art. 2, comma 6, delle presenti disposizioni-parte II, corredate dal D.U.R.C. dell'amministrazione/soggetto che ha eseguito i lavori in amministrazione diretta.
5. Il Settore verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti dell'ente attuatore per l'integrazione della

documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.

7. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.



**MODELLO - U1 - RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO 30%**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato con .....in data.....

Che il Settore regionale ..... ha comunicato gli esiti della verifica di cui **al comma 8 dell'art. 2 delle presenti Disposizioni** con nota prot. n. .... del .....

Che i lavori sono stati affidati alla ditta .....  
con il ribasso del ..... come risulta dal verbale di gara in data ....., approvato con .....

Che il quadro economico al netto del ribasso d'asta risultante dopo l'aggiudicazione, rimodulato/non rimodulato (cancellare la voce che non interessa) ai sensi delle Disposizioni, è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che il verbale di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

**Chiede**

la **liquidazione** di euro ..... pari al 30% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

**Allega**

- atti di approvazione del progetto
- atti di affidamento di incarichi e lavori
- quadro economico aggiornato
- contratto e verbale consegna dei lavori

|                |  |
|----------------|--|
| DATA           |  |
| FIRMA E TIMBRO |  |





**MODELLO - U2 - RICHIESTA EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO DEL 40%**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che è già stato erogato il primo acconto del 30% dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro .....

Che il precedente acconto erogato dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro .....  
è stato utilizzato per almeno il 75% per la copertura delle spese ovvero che il soggetto attuttore ha maturato obbligazioni (ad es SAL) per un importo pari ad euro ..... come indicato nell'allegato prospetto

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

**Chiede**

la **liquidazione** dell'ulteriore acconto di euro ..... pari al 40% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

**Allega**

- prospetto relativo alle spese sostenute
- stati di avanzamento dei lavori
- atti di impegno e liquidazione e relativa documentazione amministrativo-contrattuale
- fatture di pagamento o documentazione equivalente
- mandati di pagamento quietanzati

|                |  |
|----------------|--|
| DATA           |  |
| FIRMA E TIMBRO |  |

REGIONE  
TOSCANA



COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 558/2018

MASTERPLAN INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA COSTA

**ALLEGATO AL MODELLO U2 - SPESE SOSTENUTE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

| Num.   | Descrizione della spesa | Beneficiario | Estremi provvedimento di liquidazione | Numeri e data fattura | Importo | Mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore a favore dei beneficiari |
|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---|
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
| TOTALI |                         |              |                                       |                       |         |   |

**I documenti di cui sopra sono allegati al presente modello in originale digitale/in copia conforme digitale (cancellare la voce che non interessa)**

DATA

FIRMA E TIMBRO



**MODELLO - S1 - RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO 30%**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che la perizia dei lavori di cui sopra è stata approvata con .....in data.....

Che il Settore regionale ..... ha comunicato gli esiti della verifica di cui **al comma 8 dell'art. 2 delle presenti** Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che i lavori sono stati affidati alla ditta .....

Che il quadro economico aggiornato è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che il verbale di consegna è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

**Chiede**

la **liquidazione** di euro ..... pari al 30% dell'importo del quadro economico della perizia giustificativa

**Allega**

- verbale di somma urgenza
- verbale di consegna

|                |  |
|----------------|--|
| DATA           |  |
| FIRMA E TIMBRO |  |



**MODELLO - S2 - RICHIESTA EROGAZIONE ULTERIORE ACCONTO DEL 40%**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che è già stato erogato il primo acconto del 30% dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro .....

Che il precedente acconto erogato dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro ..... è stato utilizzato per almeno il 75% per la copertura delle spese ovvero che il soggetto attuatore ha maturato obbligazioni (ad es SAL) per un importo pari ad euro ..... come indicato nell'allegato prospetto

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 14 delle Disposizioni

**Chiede**

la **liquidazione** dell'ulteriore acconto di euro ..... pari al 40% dell'importo del quadro economico della perizia giustificativa

**Allega**

- atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto
- contratto
- prospetto relativo alle spese sostenute
- stati di avanzamento
- atti di impegno e liquidazione e relativa documentazione amministrativo-contrattuale
- fatture di pagamento o documentazione equivalente
- mandati di pagamento quietanzati

|                |  |
|----------------|--|
| DATA           |  |
| FIRMA E TIMBRO |  |



**ALLEGATO AL MODELLO S2 - SPESE SOSTENUTE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

il sottostante prospetto relativo all'indicazione delle spese sostenute

| Num.   | Descrizione della spesa | Beneficiario | Estremi provvedimento di liquidazione | Numeri e data fattura | Importo | Mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore a favore dei beneficiari |
|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|---|
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
|        |                         |              |                                       |                       |         |   |
| TOTALI |                         |              |                                       |                       |         |   |

**I documenti di cui sopra sono allegati al presente modello in originale digitale/in copia conforme digitale (cancellare la voce che non interessa)**

DATA

FIRMA E TIMBRO



**MODELLO - D - VARIANTE**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO           |  |
| COMUNE/LOCALITA'                |  |
| TITOLO INTERVENTO               |  |
| COSTO TOTALE                    |  |
| SOGGETTO ATTUATORE              |  |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) |  |
| TITOLO STRALCIO                 |  |
| COSTO STRALCIO                  |  |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Attesta**

Che la perizia di variante e suppletiva per maggiori lavori pari a euro ..... relativa all'intervento di cui sopra e predisposta da questo Ente è stata approvata con .....

Che la variante è ricompresa tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 11 delle Disposizioni;  
OPPURE

Che il Settore regionale .... ha comunicato gli esiti della verifica **di cui al comma 8 dell'art. 2 delle presenti** Disposizioni con nota prot. n. .... del .....

Che tale perizia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 comma ..... lettera .....

Che il nuovo quadro economico a seguito dell'attuale variante è quello allegato al presente modello, per un totale di euro .....

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

**Allega**

- nuovo quadro economico

|                |  |
|----------------|--|
| DATA           |  |
| FIRMA E TIMBRO |  |

REGIONE  
TOSCANA



**COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 558/2018**

**MASTERPLAN INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA COSTA**

**MODELLO CRONOPROGRAMMA DS-C**

|                    |  |
|--------------------|--|
| SOGGETTO ATTUATORE |  |
| OGGETTO LAVORI     |  |
| COMUNE/LOCALITA'   |  |
| ORDINANZA          |  |
| IMPORTO            |  |

| Attività  | <i>data inizio</i> | <i>data fine</i> |
|---|--------------------|------------------|
| Progettazione preliminare (compresa approvazione) |                    |                  |
| Progettazione definitiva (compresa approvazione)  |                    |                  |
| Progettazione esecutiva (compresa approvazione)   |                    |                  |
| Svolgimento Conferenza di Servizi (decisoria)     |                    |                  |
| Svolgimento procedura di gara                     |                    |                  |
| Aggiudicazione non efficace                       |                    |                  |
| Aggiudicazione efficace                           |                    |                  |
| Stipula contratto                                 |                    |                  |
| Esecuzione Lavori                                 |                    |                  |
| Operazioni di collaudo/C.R.E.                     |                    |                  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| DATA           |  |  |
| FIRMA E TIMBRO |  |  |



**COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 558/2018**

**Allegato \_\_\_**

## **PATTO DI INTEGRITÀ**

**Oggetto: Patto di integrità relativo all'affidamento di lavori di “\_\_\_\_\_” di cui alla gestione Commissariale ex O.C.D.P.C. n. 558/2018 -**

TRA

Comune di \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Comune),

**E**

L'Impresa/R.T.I. \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ codice fiscale /P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

- Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente accettato e osservato, dall'operatore economico concorrente, pena l'esclusione dalla procedura di-affidamento
- Il presente Patto di Integrità, viene altresì allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto relativo alla procedura in oggetto.

### **VISTO/A**

- la Legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs n 50 del 18 Aprile 2016 , Codice dei contratti pubblici;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- l'Aggiornamento al P.N.A. emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione 1208 del 22 novembre 2017;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 e ss.mm. ii.
- l'Ordinanza del Commissario delegato n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Convengono quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Comune e gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto ad improntare i propri comportamenti ai





## COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 558/2018

principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. Il presente Patto di Integrità deve espressamente accettato, pena l'esclusione, da tutti i concorrenti alla procedura di affidamento, senza possibilità di opporre alcuna riserva.
3. Il presente Patto di Integrità è sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto e allegato, quale parte integrante e sostanziale al contratto.
4. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti dell'Amministrazione comunale.

### Art. 2

#### Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune

1. Con l'accettazione del presente patto di integrità l'operatore economico, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto,

##### 1.1 dichiara:

- a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara;
- c) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art.li 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.li 2 e seguenti della Legge n° 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- d) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- e) l'assenza di conflitti di interesse<sup>1</sup>, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico del Comune;
- f) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n° 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento adottato dal Comune si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/impresе che, a qualsiasi titolo, collaborano con le medesime Amministrazioni in riferimento alla procedura di gara cui il presente protocollo è allegato;

##### 1.2 si impegna:

- a) a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento;

---

<sup>1</sup> Un 'conflitto di interessi' implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubbliche. (definizione fornita dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici [OCSE])



## COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 558/2018

- b) a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento;
- c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscano reato, a segnalare il fatto al Comune, alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- d) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- e) al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara, pena la risoluzione del contratto stipulato con il Comune;
- f) a segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai soggetti facenti parte di collegi tecnici e commissioni di gara;
- g) *(eventuale in relazione agli obblighi previsti nel Capitolato)* al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto ove previste nel capitolato di gara. Si impegna, altresì, a comunicare al Comune l'assolvimento di tali obblighi ed accetta sin d'ora che potranno essere effettuati controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima e durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce che ogni ostacolo o impedimento anche parziale a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale; in ragione di tale inadempimento, secondo quanto previsto dal contratto, il Comune potrà applicare le penali nella misura ivi determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi previste, procedere con la risoluzione dell'atto stipulato;
- h) ad accettare il Codice di comportamento vigente adottato dal Comune con delibera n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ che riguarda la fase di esecuzione delle prestazioni;
- i) ad inserire in tutti gli atti stipulati con i subappaltatori apposita clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità. La previsione della clausola suddetta è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

### 1.3 si obbliga:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) ad informare puntualmente tutti i collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- c) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.



## **COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 558/2018**

### **Art. 3**

#### **Obblighi del Comune**

1. Il personale del Comune, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione ed è consapevole del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
2. Il Comune si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del relativo personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16.04.2013 n. 62 e del codice di comportamento adottati dall'Amministrazione ovvero in caso di violazione di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.
3. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

### **Art. 4**

#### **Obblighi relativi al subappalto**

1. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Patto di Integrità si intendono riferiti all'aggiudicatario. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
2. L'Aggiudicatario avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal medesimo con i propri subappaltatori a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc. L'Aggiudicatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dal Comune di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

### **Art. 5**

#### **Violazione del Patto di Integrità**

- 1) Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
  - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria;
  - b) la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria;
  - c) la risoluzione di diritto del contratto, eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, l'incameramento della garanzia definitiva, oltre al risarcimento per il maggior danno anche connesso all'individuazione di un nuovo contraente, fatta salva la procedura prevista all'art. 32 Legge 114/2014.



## COMMISSARIO DELEGATO ex O.C.D.P.C. n. 558/2018

2. Fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 3.3, il Comune, ai sensi dell'articolo 121 comma 2 del D. Lgs. 104/2010, può non avvalersi della risoluzione del contratto,–qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. Il Comune terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dalla vigente normativa in materia.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra il Comune e gli Operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di \_\_\_\_\_

### Art. 5

#### **Efficacia del Patto di Integrità**

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico è tenuto al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. Il presente patto di integrità trova applicazione nell'esecuzione dei contratti stipulati dal Comune e resterà in vigore fino alla completa esecuzione degli stessi.

Per il Comune di \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per l'Impresa/R.T.I. \_\_\_\_

\_\_\_\_\_